

ALLEGATO c)

## CONTRATTO DI VENDITA DI UVA DA VINO SU PIANTA

Tra

“**MARCHE AGRICOLTURA PESCA**”, **AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA** con sede in Osimo (AN), Via dell'Industria, 1, **Partita Iva 01491360424** rappresentata dal Dirigente della P.F. Contabilità, Attività Forestale e Sperimentazione agricola Dr. URIANO MECONI nato a FERMO il 03/05/1958 e residente nel comune di PORTO SAN GIORGIO in Via A. VOLTA N. 19, C. F. MCNRNU58E03D542D, qui di seguito denominata "**venditore**", da una parte,

e

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
- **P. IVA** \_\_\_\_\_, in persona del titolare \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_  
qui di seguito denominata "**acquirente**", dall'altra,

**premessi che**

- l'acquirente, si è aggiudicato l'acquisto di UVA DA VINO con la formula della VENDITA SU PIANTA in esito alla manifestazione di interesse autorizzata con decreto \_\_\_\_\_/2022 “avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse volte all'acquisto di “UVA DA VINO” sulla pianta presso l'azienda agraria di Petritoli-Carassai (FM)”;
- con decreto \_\_\_\_\_/2022 è stata autorizzata la stipula del presente contratto;
- le parti sono pervenute alla conclusione di voler stipulare un **contratto di vendita di “uva da vino su pianta”**;

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti come sopra costituite, stipulano e convengono quanto segue

### Articolo 1) – Oggetto del contratto

MAP, **AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA** vende alla ditta \_\_\_\_\_ che accetta, il prodotto in premessa insistente negli appezzamenti di terreno facenti parte dell'azienda agricola, descritti al N.C.T. come da schema allegato (allegato b) **superficie complessiva di circa ettari 02.21.76.**

L'acquirente dichiara di aver preso esatta e piena conoscenza degli appezzamenti di terreno in cui insiste il prodotto che forma oggetto del presente contratto e di trovarlo di sua piena soddisfazione e completamente adatto allo scopo per cui viene eseguito l'acquisto del prodotto, rinunciando sin da ora a qualsiasi eccezione e riserva anche per quanto riguarda la possibilità attuale e futura dell'effettiva utilizzazione dello stesso.

### Articolo 2) – ammontare del contratto

Le parti si danno reciprocamente atto che la porzione di terreno indicata al precedente art. 1 è stata coltivata unicamente dal venditore e perciò per la qualità e la quantità del prodotto il prezzo viene concordato ed accettato in € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) **al kg di “uva da vino” raccolta oltre ad IVA dovuta per legge**, da pagarsi dopo la conclusione della raccolta ma in ogni caso entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;

### **Articolo 3) – modalità e tempistica di esecuzione delle operazioni di raccolta**

È fatto espresso divieto all'acquirente di eseguire negli appezzamenti di terreno di cui sopra, colture, semine, lavori o impianti di qualsiasi genere e di introdurre automezzi ed attrezzi agricoli, se non quelli adibiti alle operazioni di raccolta, in quanto l'oggetto del presente contratto è espressamente limitato alla vendita ed al trasferimento di **UVA DA VINO** con esclusione della gestione produttiva dei terreni e del loro godimento per qualsivoglia altro uso.

L'acquirente potrà raccogliere ed asportare dai campi il prodotto oggetto di detto contratto unicamente nel periodo compreso tra la stipula ed il 10/10/22;

L'acquirente prende e dà atto che il termine del 10/10/22 su menzionato è termine perentorio ai fini della conclusione della raccolta.

### **Articolo 4) - Oneri e responsabilità a carico dell'acquirente**

Tutte le spese di raccolta saranno sostenute dall'acquirente che provvederà direttamente all'operazione medesima mediante proprio personale in conformità con le normative vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza sul lavoro. Provvederà quindi alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni sul lavoro nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e cose).

Il venditore declina ogni e qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che l'acquirente del prodotto dovesse arrecare alle proprietà limitrofe. Il venditore declina ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali infortuni che si dovessero verificare per le operazioni di raccolta e trasporto del prodotto.

### **Articolo 5) – cessione e sub appalto**

È vietato cedere o subappaltare a terzi il presente contratto.

In caso di inadempimento da parte della ditta degli obblighi di cui al presente articolo, il venditore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

### **Articolo 6) - rinuncia in tema di affitto fondo rustico**

In virtù dell'intesa raggiunta l'acquirente espressamente rinuncia, nel caso fosse applicabile alla fattispecie, a richiedere la trasformazione del presente contratto in contratto di affitto, anche se in deroga alla legge n. 203/1982 e di conseguenza rinuncia espressamente a tutte le disposizioni in tema di affitto di fondo rustico. Lo stesso rinuncia infine ed in generale ad ogni altro diritto che possa spettargli in relazione ad altra legge che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente accordo.

### **Articolo 7) – Inadempimento e Penali**

A seguito del mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 3, le superfici vitate rientreranno nella piena disponibilità della parte venditrice, la quale potrà esercitare il diritto di recesso dal presente contratto a mezzo raccomandata o pec all'acquirente, con effetto immediato dal momento della ricezione, trattenendo, a titolo

## ALLEGATO c)

risarcitorio, la caparra confirmatoria precedentemente versata dall'acquirente ai sensi dell'art. 3 del relativo avviso pubblico di manifestazione di interesse.

Quanto sopra non viene applicato unicamente per i casi non ascrivibili alla responsabilità dell'acquirente, riconducibili all'andamento meteorologico del periodo.

Nel caso in cui il venditore non dovesse adempiere alla prestazione per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta che vadano ad inficiare la produzione prevista, la caparra verrà restituita all'aggiudicatario, che non potrà per tale motivo avanzare pretese risarcitorie.

### **Articolo 8) - controversie**

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato libero o irrituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Fermo, da un Arbitro o un Collegio Arbitrale nominato secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. L'Arbitro o il Collegio Arbitrale decideranno secondo diritto/equità e la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

La legge regolatrice del presente contratto è la Legge Italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto, il presente contratto è regolato dalle disposizioni del Codice civile in materia d'appalto e dalle leggi speciali. Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto, diversa da quelle risolubili dal Collegio Arbitrale di cui all'articolo 10, sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro ordinario individuato attraverso la normativa codicistica.

### **Articolo 9) - protezione dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. L'ASSAM, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'ASSAM, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via dell'Industria, 1- 60027 Osimo (AN), il DPO Dott. Uriano Meconi che può essere contattato tramite Email: [meconi\\_uriano@assam.marche.it](mailto:meconi_uriano@assam.marche.it)".

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in quanto le operazioni in esso contenute sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (art. 5 comma 2, del Dpr 26 aprile 1986, n. 131).

Letto, accettato e sottoscritto in forma digitale.

ALLEGATO c)

*Il Venditore*

*L'acquirente*